

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale in Agricoltura

Laore Sardegna

via Caprera 8 09123 Cagliari
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222
C.F. e P.I. 03122560927
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
www.sardegnaagricoltura.it

Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale

tel. 070 6026 2070 • fax 070 6026 2322

1. Premessa e oggetto dell'Avviso

L'Agenzia Laore Sardegna, con la Delibera G.R. N. 46/6 del 18.09.2018, è stata individuata quale soggetto preposto alla verifica del possesso dei requisiti degli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura.

Mediante il presente Avviso pubblico, l'Agenzia Laore intende provvedere all'attivazione delle procedure di verifica dei requisiti degli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura, di riconoscimento, di iscrizione nel "Registro Unico Nazionale (RUN) degli Organismi di consulenza" e dell'eventuale suo aggiornamento, secondo le disposizioni attuative regionali (Delibera G.R. N. 46/6 del 18.09.2018), in attuazione di quanto previsto nel Decreto Ministeriale del MiPAAF 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" (di seguito DM).

2. Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamenti (UE) n. 651/2014 e 702/2014 ABER della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n.38;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

- Decreto ministeriale 18 gennaio 2018, n. 1867, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'art. 7, riguardante l'obbligo della formazione continua;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35, con il quale è stato adottato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- Deliberazione n. 52/16 del 23.12.2014 “D.Lgs. 14.8.2012 n. 150 e decreto interministeriale 22 gennaio 2014. Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Direttive per l'attuazione nella Regione Sardegna dell'attività di formazione e rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari;
- Deliberazione n. 12/35 del 27.3.2015 “ Modifica della D.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014 e armonizzazione con la D.G.R. n. 52/33 del 23.12.2014;
- Decreto n. 1027 dec/A 18 del 12 maggio 2015 “Delibere della Giunta regionale del 23.12.2014 e del 27.3.2015 n. 12/35. Ulteriori direttive per l'attuazione in Sardegna dell'attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali.
- Decreto n. 489 dec/A 4 del 24 febbraio 2016 “Delibere della Giunta regionale del 23.12.2014 n. 52/16 e del 27.3.2015 n. 12/35. Integrazione delle direttive di cui al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma n. 1027 dec/A 18 del 12 maggio 2015 per l'attuazione in Sardegna dell'attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015;
- Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 che “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”;
- Circolare del MiPAAF n. 2306 del 13 giugno 2016 avente ad oggetto “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/6 del 18.9.2018 concernente “Regolamento (UE) 1306/2013, art. 12 – Decreto-Legge n. 91/2014, art. 1-ter – Legge n. 116/2014 – Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”. Implementazione del “Sistema di Consulenza Aziendale in agricoltura della regione Sardegna”. Disposizioni attuative.

3. Definizioni

- a) «Sistema di consulenza aziendale»: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art. 1 - ter , comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, così come integrato dalle disposizioni di cui alla Legge n.154 del 28 luglio 2016 ed in particolare l'art.1, comma 10;
- b) «servizi di consulenza»: l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti dagli organismi di consulenza;
- c) «destinatario del servizio»: agricoltore, giovane agricoltore, allevatore, silvicoltore, gestore del territorio e PMI insediata in zona rurale che si avvale dei servizi di consulenza;
- d) «organismo di consulenza»: l'organismo pubblico o privato che presta servizi di consulenza negli ambiti di cui all'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- e) «ambiti di consulenza»: ambiti di cui all'art. 1 -ter , comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 116 e integrato dall'art.1 comma 10 della Legge n.154 del 28 luglio 2016, nel quale il consulente può prestare la propria opera;
- f) «consulente»: la persona fisica, in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- g) «riconoscimento»: iscrizione nel Registro Unico dell'organismo di consulenza privato o pubblico da parte della Regione o Provincia autonoma o, nei casi previsti, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero della salute;
- h) «Registro Unico»: registro nazionale degli organismi di consulenza, privati o pubblici, riconosciuti dalle Regioni, dalle Province autonome o, nei casi previsti, dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero della salute per la prestazione dei servizi di consulenza.

4. Ambiti di consulenza

Il sistema di consulenza opera almeno nei seguenti ambiti:

- a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
- c) le misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
- e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;

- j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- l) le misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- m) i profili sanitari delle pratiche zootecniche;
- n) l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario di cui alla Legge n.154 del 28 luglio 2016 ed in particolare l'art.1, comma 10.

5. Destinatari dei Servizi di Consulenza

I destinatari dei servizi di consulenza di cui al DM 3 febbraio 2016 sono gli agricoltori, i giovani agricoltori, gli allevatori, i silvicoltori, i gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali.

6. Requisiti dei soggetti richiedenti e modalità di riconoscimento degli Organismi di Consulenza

Possono essere riconosciuti gli Organismi che contemplino, tra le proprie finalità le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale, che non siano in posizione di incompatibilità.

L'Organismo richiedente il riconoscimento deve dimostrare di disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza, in almeno uno degli ambiti di cui al paragrafo 4. "Ambiti di consulenza" del presente Avviso.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale possono richiedere il riconoscimento alla regione Sardegna, quali organismi privati di consulenza, le imprese costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti con atto pubblico nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale, aventi sede legale nel territorio regionale.

Il riconoscimento degli Organismi privati avviene previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 e dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DM 3 febbraio 2016.

In caso di Impresa l'accertamento verterà anche sull'iscrizione alla CCIAA e a quanto previsto per la costituzione e l'aggiornamento della Banca dati degli Organismi di Consulenza.

Per i liberi professionisti non iscritti alla CCIAA l'accertamento avviene tramite Partita IVA.

Inoltre il rapporto lavorativo/collaborativo tra l'Organismo di Consulenza e il Consulente dovrà essere verificato attraverso un contratto di prestazione (socio, dipendente, associato, convenzionato, collaboratore). Per il personale convenzionato o collaboratore l'Organismo sottoscrive un accordo preliminare di collaborazione, da convertire successivamente in apposita convenzione/contratto.

Per quanto attiene il riconoscimento degli Organismi Pubblici di cui all'art. 5, comma 4, del DM 3 febbraio 2016, l'accertamento deve riguardare la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo articolo.

7. Modalità generali di erogazione della consulenza

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati a contingenti e specifici fabbisogni delle singole aziende/soggetti che vengono assistiti e, pertanto, devono essere prestati attraverso un sistema trasparente che implichi la stipula di un protocollo o contratto tra l'organismo di consulenza e il soggetto beneficiario del servizio, la redazione di schede di ingresso, per la verifica dei fabbisogni dell'azienda/soggetto assistito, e

piani di consulenza (numero di ore, professionalità utilizzate, attività eseguite) che programmano il piano di assistenza aziendale, accompagnati da schede di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Nel contratto, o protocollo di consulenza, fra l'altro, devono essere indicati:

- gli obiettivi generali e specifici da raggiungere;
- il contenuto del servizio da erogare, ovvero i temi su cui verte la consulenza;
- il numero minimo delle prestazioni da erogare e le modalità per l'attestazione delle attività svolte;
- i risultati attesi;
- ove necessario, le metodologie di supporto ritenute più idonee al conseguimento dei risultati attesi, comprese le principali tipologie di prestazioni da erogare;
- il costo del servizio e le modalità di pagamento;
- le condizioni di tutela del soggetto beneficiario in caso di inadempienze da parte dell'organismo di consulenza.

Al termine della consulenza, l'organismo redige una relazione di analisi della situazione aziendale rilevabile in fase ex-post, da confrontarsi con la situazione aziendale della fase ex-ante, in modo da valutare secondo un metodo oggettivo il grado di realizzazione dei risultati attesi.

8. Qualifiche, formazione di base e aggiornamento professionale

Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DM, gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui sopra, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza:

1. i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
 - a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni, nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza, e dispongano della relativa attestazione dell'Organismo di Consulenza
 - b) un attestato di frequenza/con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo punto 2;
2. le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:
 - a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
 - b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;
 - c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto;
3. le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale;
4. per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 7, riguardante l'obbligo di formazione continua del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3 del DL13 agosto 2011, n. 138", convertito con modificazioni, dalla legge 148/2011;
5. le attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
 - b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza;
 - c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza;
6. l'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

L'Organismo dovrà indicare nella domanda di riconoscimento gli ambiti di consulenza, così come definiti dall'allegato 1 al Decreto interministeriale 3 febbraio 2016 e riportati al precedente paragrafo 4, per i quali chiede il riconoscimento.

Per quanto attiene l'equipollenza dei titoli di studio, si farà riferimento alla "Convenzione di Lisbona" dell'11 aprile 1997 ed alla relativa legge di ratifica da parte italiana n. 148 del 2002 con riferimento all'applicazione degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni dovranno essere sostituite da documentazione idonea ed equivalente, secondo quanto previsto dalla legislazione dello stato di appartenenza.

9. Elementi di separatezza delle funzioni

Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza di cui all'articolo 1-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'articolo 13, comma 2, del Regolamento UE 1306/2013, come recepito all'art.3 del D.M., 3 febbraio 2016, l'Organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni, così come dettagliato dalla Circolare del MiPAAF n. 2306 del 13 giugno 2016.

Tra le attività di controllo incompatibili con quelle di consulenza rientrano:

- quelle finalizzate alla gestione, da parte di soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo. Parimenti assume carattere di incompatibilità la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale, dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale. Ciò in quanto le attività sopra specificate, svolte dai soggetti legittimati a formare, aggiornare e detenere il fascicolo aziendale, non sono sottoposte ad ulteriori controlli amministrativi, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che ha assegnato al fascicolo aziendale la valenza di banca dati pubblica, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo.
- quelle svolte da Organismi che effettuano controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come, ad esempio, il biologico o le produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata, ove finalizzata al riconoscimento di contributi pubblici.

Le attività di controllo considerate incompatibili con quelle di consulenza non devono essere svolte neppure dalle persone fisiche che svolgono le funzioni di consulente e delle quali gli Organismi di consulenza dispongano ai sensi dell'art.5 del DM 3 febbraio 2016.

Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014 di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.

10. Obblighi degli Organismi di consulenza

Gli Organismi riconosciuti sono tenuti al rispetto di obblighi specifici, secondo le indicazioni di seguito riportate:

1. garantire una idonea gestione amministrativa e quindi possedere e/o potersi avvalere di adeguato personale amministrativo, dipendente, socio, associato o in convenzione; in quest'ultimo caso l'organismo sottoscrive apposita convenzione o un accordo preliminare di collaborazione da convertire successivamente e comunicare all'Agenzia Laore, entro 30 giorni dal riconoscimento a far data dalla pubblicazione della relativa determinazione sul sito dell'Agenzia Laore Sardegna, in apposita convenzione per la messa a disposizione di tali competenze. Non è ammissibile personale amministrativo, con qualsiasi tipologia contrattuale, che si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui al paragrafo 9 del presente Avviso;
2. disporre o impegnarsi a disporre e comunicare all'Agenzia Laore, entro 30 giorni dal riconoscimento a far data dalla pubblicazione della relativa determinazione sul sito dell'Agenzia Laore Sardegna, di idonea dotazione tecnica ed informatica (hardware, software, connessione ad internet, ecc.) per l'elaborazione e la gestione dei dati relativi alle aziende/soggetti che vengono assistiti al fine di garantire una efficiente gestione del servizio;
3. disporre o impegnarsi a disporre e comunicare all'Agenzia Laore, entro 30 giorni dal riconoscimento a far data dalla pubblicazione della relativa determinazione sul sito dell'Agenzia Laore Sardegna, di almeno una sede operativa nel territorio regionale, in locazione o proprietà o comodato d'uso, in regola con le relative norme cogenti (norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.), aperta al pubblico per un minimo di 5 giorni a settimana e per almeno 2 ore al giorno;
4. utilizzare esclusivamente il personale indicato nella domanda di riconoscimento; in presenza di personale non dipendente devono trasmettere la copia del contratto sottoscritto dalle parti nella quale dovranno risultare specificati, oltre ai dati anagrafici del personale, tutti gli elementi che regolano il rapporto di lavoro; per il personale convenzionato o collaboratore l'Organismo sottoscrive un accordo preliminare di collaborazione, da convertire in apposita convenzione/contratto e da comunicare all'Agenzia Laore entro 15 giorni dal riconoscimento a far data dalla pubblicazione della relativa determinazione sul sito dell'Agenzia Laore Sardegna;
5. disporre di un proprio laboratorio in regola con le relative norme cogenti (norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.) o, in assenza, trasmettere copia della convenzione stipulata con la struttura alla quale l'Organismo si affida per l'espletamento delle eventuali analisi del terreno e/o dei campioni animali e vegetali;
6. garantire la libera accessibilità ai servizi di consulenza erogati a tutti gli imprenditori interessati ed erogare le consulenze secondo le modalità generali indicate al paragrafo 7 "Modalità generali di erogazione della consulenza";

7. detenere una banca dati aggiornata (su supporti informatici e cartacei, con report a cadenza almeno trimestrale dei dati disponibili) dei destinatari dei servizi di consulenza e dei contenuti delle attività di consulenza erogata;
8. garantire agli addetti alla vigilanza e al controllo incaricati dall'Agenzia Laore Sardegna la possibilità di espletare, anche presso le proprie sedi, tutti i controlli necessari nella fase istruttoria e successivamente il riconoscimento e iscrizione al Registro Unico Nazionale;
9. trattare i dati personali raccolti nell'esercizio dell'attività di consulenza ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (RGPD) e, in base a quanto previsto dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 1306/2013 paragrafo 2, non rivelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto comunitario o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato;
10. la mancata comunicazione, successivamente al riconoscimento e nei termini previsti, del perfezionamento degli obblighi dell'Organismo di consulenza, nei casi previsti ai punti precedenti, darà avvio alla procedura di revoca del riconoscimento.

11. Presentazione delle domande di riconoscimento e documentazione richiesta

La domanda di riconoscimento, formulata esclusivamente sull'apposito modello allegato al presente Avviso pubblico (allegato A), corredata della relativa documentazione, deve essere inoltrata, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Gli allegati devono essere predisposti in formato pdf/A – 1b e firmati, quelli sottoscritti dal richiedente, digitalmente. La domanda, completa della relativa documentazione, sottoscritta digitalmente dal richiedente, dovrà pervenire a mezzo PEC, a pena di esclusione, entro le ore 24,00 del 45° giorno a far data dal giorno successivo la pubblicazione del presente Avviso sul sito ufficiale della Regione Sardegna e dell'Agenzia Laore Sardegna, utilizzando i modelli allegati. Farà fede l'orario di ricezione della PEC, così come attestato dal messaggio di consegna.

Successivamente al suddetto termine le domande di riconoscimento dovranno pervenire con le stesse modalità entro le ore 24,00 del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno. I predetti termini sono da intendersi perentori.

Le domande che perverranno oltre una determinata data utile saranno oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento con il procedimento riferito alla successiva data utile.

Le domande possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante e nel caso è necessario allegare la relativa procura.

La PEC dovrà riportare in oggetto la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA" e contenere i seguenti allegati:

- Allegato A - Domanda di partecipazione, corredata dalle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e relativi impegni;
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente e dell'atto di nomina del responsabile;
- Allegato B1 - n. ___ dichiarazione di ciascun soggetto, che sarà impegnato nell'attività di consulenza, iscritto a Ordine/Albo sottoscritta e accompagnata da relativo curriculum vitae europeo e da copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuali copie di documentazione idonea ed equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, richiesta nell'Avviso, per

quanto attiene l'equipollenza dei titoli di studio; in alternativa l'Allegato B1 ed il curriculum vitae possono essere firmati digitalmente;

- Allegato B2 - n. ___ dichiarazione di ciascun soggetto, che sarà impegnato nell'attività di consulenza, non iscritto a Ordine/Albo sottoscritta e accompagnata da relativo curriculum vitae europeo e da copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuali copie di documentazione idonea ed equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, richiesta nell'Avviso, per quanto attiene l'equipollenza dei titoli di studio; in alternativa l'Allegato B2 ed il curriculum vitae possono essere firmati digitalmente;
- Allegato C - SEDI - n. ___ sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- Copia accordo/i preliminare/i di collaborazione e/o apposita/e convenzione/i/contratto/i con il personale tecnico (nei casi previsti);
- Copia della convenzione stipulata con la struttura alla quale l'Organismo si affida per l'espletamento delle eventuali analisi del terreno e/o dei campioni animali e vegetali (nei casi previsti);
- Copia della convenzione o accordo preliminare di collaborazione finalizzata ad una idonea gestione amministrativa (nei casi previsti);
- Documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalle relative norme cogenti riferita alle sedi/strutture dedicate alla prestazione dei servizi di consulenza;
- La dichiarazione che tutti i documenti prodotti in copia sono conformi all'originale (art. 47 del DPR 445/2000);
- Altro (specificare): _____

La regolarizzazione della domanda da parte del richiedente che abbia omissso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni allegate alla domanda stessa, dovrà avvenire comunque entro il termine di cui al presente articolo. Le domande regolarizzate oltre tale termine saranno oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento entro la successiva data utile, così come precedentemente specificato.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso saranno inviate all'indirizzo PEC del richiedente; l'Agenzia Laore Sardegna non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione delle domande, comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

12. Istruttoria delle domande pervenute e riconoscimento dei soggetti richiedenti

L'istruttoria delle domande pervenute, avviata secondo l'ordine cronologico di presentazione, viene effettuata attraverso le seguenti fasi:

- 1) ricevibilità della domanda;
- 2) ammissibilità e valutazione;
- 3) riconoscimento.

Fase 1) ricevibilità della domanda

La ricevibilità della domanda, sarà eseguita dal Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale entro 15 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell'Avviso, e sarà volta a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti formali:

- Presentazione della domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, nei termini e con le modalità previste nell'Avviso;

- Regolarità e completezza della domanda e degli allegati secondo la modulistica allegata al presente Avviso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati determina l'irricevibilità della domanda.

Il Dirigente del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale notificherà tramite PEC, rispettivamente, la comunicazione di esclusione per le domande non ricevibili, indicando modalità e termini per l'eventuale ricorso, e la comunicazione di avvio della successiva fase istruttoria per le domande ricevibili ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241/90.

L'elenco delle domande ricevibili e non ricevibili verrà pubblicato sul sito internet di Laore Sardegna (www.sardegnaagricoltura.it) (sezione bandi e concorsi) e della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) (sezione Programma Sviluppo Rurale).

Fase 2) ammissibilità e valutazione

La ammissibilità e valutazione delle domande ricevibili verrà effettuata da una "Commissione di valutazione" nominata con atto del Dirigente del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale, per verificare i requisiti/obblighi degli organismi di consulenza, come dettagliati nelle disposizioni attuative e nel presente Avviso.

La Commissione di valutazione ha facoltà, qualora lo ritenga necessario ai fini della corretta conclusione dell'istruttoria, di richiedere integrazioni, chiarimenti e/o precisazioni al soggetto richiedente, fissando a tal fine un termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato invio entro il termine stabilito, da parte del soggetto richiedente, delle integrazioni richieste comporterà l'archiviazione della domanda di riconoscimento; ha, inoltre, la facoltà, nei casi che riterrà opportuno, di effettuare controlli in loco presso le sedi del soggetto richiedente.

La Commissione di valutazione riassumerà le proprie valutazioni in appositi verbali, che trasmetterà al Dirigente del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale dell'Agenzia Laore.

Verificata la mancanza dei requisiti, prima dell'adozione del provvedimento di rigetto, il Dirigente del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale, comunica al soggetto richiedente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda, concedendo un termine di 10 giorni per presentare osservazioni e/o documentazione integrativa.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'archiviazione dell'istanza.

Seguirà una verifica della documentazione e dei chiarimenti forniti e, solo dopo il riscontro oggettivo dei dati, il Dirigente del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale adotterà il provvedimento finale di riconoscimento, oppure di esclusione.

Fase 3) riconoscimento

Chiusa la fase della ammissibilità e valutazione, il Dirigente del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale dell'Agenzia Laore Sardegna recepirà con propria determinazione gli esiti del procedimento istruttorio entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, fatte salve le eventuali interruzioni di termini previste. Tale determinazione verrà pubblicata sul sito di Laore Sardegna (www.sardegnaagricoltura.it sezione bandi e concorsi) e della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it nella sezione PSR).

La pubblicazione dell'elenco definitivo sul sito istituzionale assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'avvenuto riconoscimento e della motivazione dell'eventuale esclusione.

L'elenco verrà aggiornato a seguito delle istruttorie annuali delle eventuali domande pervenute.

Il Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale dopo aver provveduto al riconoscimento degli organismi di consulenza, entro 30 giorni aggiornerà in via informatica il Registro Unico Nazionale secondo un modello unificato definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome.

Gli estremi identificativi degli organismi di consulenza riconosciuti, iscritti nel Registro Unico Nazionale, saranno pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

13. Controlli

Una percentuale non inferiore al 5% dei soggetti riconosciuti sarà sottoposto al controllo teso a verificare la sussistenza e permanenza dei requisiti di ammissibilità. Oggetto del controllo saranno, inoltre, la verifica della qualità delle prestazioni rese ai beneficiari della consulenza aziendale e l'eventuale insorgenza di condizioni di incompatibilità.

14. Revoca o decadenza dal riconoscimento

La revoca del riconoscimento dell'idoneità all'erogazione del servizio di consulenza ovvero la sua decadenza si realizza, a seguito della violazione delle norme di cui al DM. 3 febbraio 2016, ad esempio:

- quando in fase di controllo si riscontrassero variazioni o irregolarità tali da causare la perdita dei requisiti minimi previsti per il riconoscimento;
- in caso di mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetti sui requisiti di riconoscimento;
- in caso di mancata comunicazione delle variazioni che incidono sui requisiti di idoneità, entro il termine stabilito;
- in caso di accertati elementi di incompatibilità;
- in caso di carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme e delle disposizioni per l'espletamento, la gestione e l'erogazione del servizio di consulenza;
- in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti dei destinatari del servizio di consulenza;
- in caso di false e mendaci dichiarazioni rese deliberatamente all'Amministrazione.

Nei casi in cui, a giudizio di Laore Sardegna, vengano ravvisati gli estremi per procedere alla revoca del riconoscimento, l'Agenzia ne dà comunicazione al soggetto interessato (L. 241/1990 art. 7), specificandone i motivi. L'Organismo può produrre memorie scritte e documenti ritenuti opportuni, entro il termine indicato nella comunicazione inviata da Laore Sardegna. Decorso inutilmente tale termine si procederà alla revoca del provvedimento di riconoscimento e alla conseguente cancellazione dal Registro Unico Nazionale.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato al soggetto interessato, specificando le modalità di una eventuale ricorso.

15. Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna (C.F. 03122560927; email: laoresardegna@agenziaaore.it, PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.) nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Maria Ibba, domiciliata per la carica in via Caprera, n. 8, 09123 – Cagliari.

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679)

Il RDP può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento, all'indirizzo sopra indicato. Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente: dpo_laore@agenziaaore.it.

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per le finalità istituzionali dell'Agenzia Laore Sardegna: procedura di verifica dei requisiti degli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura, di riconoscimento, di iscrizione nel "Registro Unico Nazionale (RUN) degli Organismi di consulenza" e dell'eventuale suo aggiornamento, secondo le disposizioni attuative regionali (Delibera G.R. N. 46/6 del 18.09.2018), in attuazione di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura".

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati. L'Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all'articolo 22 del Regolamento UE n. 679/2016.

Le segnaliamo che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati e conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.

Trasferimento dei dati personali

I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di suoi dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;

- e) opporsi al trattamento;
- f) proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento, nella persona del Dott. Marcello Giovanni Onorato, quale Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo. Il contatto del Delegato è il seguente: marcelloonorato@agenziaaore.it.

16. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dai paragrafi precedenti, si fa rinvio alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Ulteriori disposizioni saranno impartite a seguito di eventuali atti dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale.

Modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno impartite a seguito di eventuali modifiche e/o integrazioni alle "Disposizioni attuative regionali del Sistema di Consulenza Aziendale in Agricoltura" disposte dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale.